

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-40 del 07/01/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. n. 7/2004 e s.m. e i.- CONCESSIONE PER LA TOMBINATURA DEL CANALE DEMANIALE A LATO DELLA STRADA COMUNALE DELLA CANTONATA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) CONCESSIONARIO: COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0071
Proposta	n. PDET-AMB-2019-34 del 04/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. n. 7/2004 e s.m. e i.- CONCESSIONE PER LA TOMBINATURA DEL CANALE DEMANIALE A LATO DELLA STRADA COMUNALE DELLA CANTONATA IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC)

CONCESSIONARIO: COMUNE DI ROTTOFRENO (PC)

PROCEDIMENTO SISTEB PC18T0071

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- la richiesta, assunta al prot. ARPAE n° 12897 in data 22/08/2018, della ditta Vetrucci SRL, quale impresa appaltatrice dei lavori di competenza AIPO "Rialzo e ringrosso dell'arginatura maestra in destra del fiume Po, nel secondo comprensorio del circondario idraulico della provincia di Piacenza nel territorio dei comuni di Rottofreno e Calendasco (PC)", tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione di tombinatura di canale demaniale a lato della strada comunale della "Cantonata", intervento ricompreso nel citato intervento;
- l'istanza, assunta al prot. n. 14539 in data 14/09/2018, con la quale il comune di Rottofreno con sede legale in San Nicolò – via XXV Aprile, 49, evidenziando la natura di pubblica utilità dell'intervento di tombinatura sopra citato, chiede che venga posta a suo carico la relativa concessione;

VISTI gli elaborati allegati alla domanda della ditta VETRUCCI S.R.L. a cui il Comune di Rottofreno fa riferimento per la propria istanza;

ACQUISITO, con nota assunta al prot. ARPAE n°18447 del 28/11/2018, il parere favorevole con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po;

VERIFICATO che in data 17/12/2018 il Comune istante ha versato l'importo di € 75,00, dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la concessione ha per oggetto la realizzazione di un intervento di pubblica utilità ricompreso nei lavori dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po "Rialzo e ringrosso dell'arginatura maestra in

destra del fiume Po, nel secondo comprensorio del circondario idraulico della provincia di Piacenza”;

- che l'opera, quale intervento di consolidamento della scarpata stradale, è destinata a rimanere in capo al Comune, proprietario della strada;

CONSTATATO che ai sensi del punto e) della DGR 895/2007 e dell'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, in quanto trattasi di opera pubblica senza scopo di lucro, l'Amministrazione richiedente è esonerata dal versamento del canone e del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa di:

a) di rilasciare, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, al Comune di ROTTOFRENO (C.F. 0216470336) con sede legale in San Nicolò – via XXV Aprile, 49 – la concessione al tombinamento del canale demaniale esistente a lato della strada comunale della Cantonata, così come descritto negli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente che, pur non essendo materialmente allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante;

b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto;

c) di esonerare il concessionario dal pagamento del canone e del deposito cauzionale ai sensi del punto e) della DGR 895/2007 e dell'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, in quanto trattasi di opera pubblica senza scopo di lucro;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, l'Amministrazione concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia n° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po ed all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po per quanto di competenza.

firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata al comune di Rottofreno (CF/P.IVA:00228700332) con sede in San Nicolò, via XXV Aprile, 49 (PC), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la tombinatura di canale demaniale in fregio alla strada comunale della Cantonata in comune di Rottofreno a consolidamento della medesima.

Identificazione catastale:

fronte mappale 29 del fg. 10 del NCT del Comune di Rottofreno

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2037.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

La revoca della concessione, comporterà l'obbligo di rimettere, a totale cura e spese del concessionario, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) La concessione, avendo per oggetto la realizzazione di un'opera pubblica senza scopo di lucro, non è soggetta al pagamento di canone e deposito cauzionale ai sensi del punto e) della DGR 895/2007, dell' art.8 comma 4 della L.R. 2/2015;

2) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5

Obblighi e condizioni generali

1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione alle opere concesse, così come descritte negli elaborati grafici agli atti di questa Struttura ed alle planimetrie allegate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2) Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone,

animali e cose, restando le Amministrazioni concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale. Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

5) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone

6) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

7) La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

8) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6

**Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico assunto al prot. ARPAE n° 18447 del
28/11/2018:
(vedi allegato)**

SERVIZIO AREA AFFLUENTI Po

Ambito di Piacenza

NORME E CONDIZIONI DETTATE DALL'AMMINISTRAZIONE IDRAULICA VINCOLANTI
PER IL RILASCIO di CONCESSIONE di PERTINENZE DEMANIALI PER:

OCCUPAZIONE di AREE DEMANIALI - ATTRAVERSAMENTO

1. È concesso l'attraversamento del corso d'acqua, da realizzare secondo le caratteristiche illustrate nei disegni allegati alla domanda di concessione, che fanno parte integrante.
2. Il Servizio Area affluenti Po, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.
3. Il concessionario dovrà eseguire tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà demaniale e la conservazione del buon regime idraulico del corso d'acqua nella zona interessata dall'attraversamento e nelle zone demaniali nell'immediato intorno.
4. È concesso eseguire opere di manutenzione ordinaria, previo comunicazione scritta, per eseguire quei lavori di riporti e spianamenti necessari per il mantenimento dell'efficienza del manufatto e opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi previo presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Servizio, per interventi di modifica conseguente ad interventi di erosione.
5. L'amministrazione idraulica non è responsabile – sotto ogni qualsiasi aspetto – per gli eventuali danneggiamenti che eventi di piena del FIUME/RIO/CANALE dovessero comunque arrecare all'attraversamento.
6. Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno. IL CONCESSIONARIO È RESPONSABILE DELLA CUSTODIA DELL'AREA IN CONCESSIONE.
7. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua pubblici ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 e s.m. e i. nonché alla L. R. n° 7/2004 e s. m. e i.
8. Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.
9. La concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni sopra riportate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Francesco CAPUANO
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.